

Decreto del Decano n. 3

Teramo, 4 agosto 2016

ERRATA CORRIGE

IL DECANO

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, emanato con Decreto Rettorale n. 361 del 31 ottobre 2012 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 40, comma 2, il quale prescrive, nel caso di elezione dei Presidi delle Facoltà, che *"qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti"* e che *"risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti, ed in caso di parità il più anziano nel ruolo e quindi il più anziano di età"*;

VISTO il Decreto Rettorale n. 321 del 29 luglio 2013 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per l'elezione del Senato Accademico, della Consulta del Personale T.A.B., degli organi delle Facoltà e delle articolazioni didattiche e, in particolare, l'art. 15, comma 7, il quale prevede, nel caso di elezione dei Presidi delle Facoltà, che *"qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti"* e che *"risulta eletto nel ballottaggio il candidato che ottiene il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il più anziano nel ruolo e, a pari anzianità di ruolo, il più giovane di età"*;

VISTO il Decreto del Decano n. 1 del 1° agosto 2016 con il quale sono state indette le elezioni del Preside della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari per il triennio accademico 2016/2017 – 2018/2019;

RILEVATO che la sopra riportata previsione del Regolamento di Ateneo per l'elezione del Senato Accademico, della Consulta del Personale T.A.B., degli organi delle Facoltà e delle articolazioni didattiche è in contrasto con quanto prescritto, per la medesima fattispecie, dallo Statuto;

RITENUTO di dover dare prevalenza alle prescrizioni contenute nello Statuto rispetto a quelle riportate nel sottordinato citato Regolamento e di dover, pertanto, uniformare il testo del Decreto del Decano n. 1 del 1° agosto 2016 a quanto previsto dallo Statuto;

DECRETA

Art. 1

L'art. 2 del Decreto del Decano n. 1 del 1° agosto 2016, rubricato "Operazioni di voto e scrutinio", è così riformulato:

"Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, lo scrutinio è effettuato dagli stessi componenti del seggio elettorale, nominati con apposito decreto.

Il Preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio elettorale, qualora rilevi che per l'elezione non risulti alcun candidato che abbia riportato un numero di voti validi pari alla maggioranza richiesta, disporrà che si proceda alla votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In tal caso, le votazioni di ballottaggio si terranno, dalle ore 14:00 alle ore 16:00, presso il medesimo seggio elettorale. Risulta eletto nel ballottaggio il candidato che ottiene il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il più anziano nel ruolo e quindi il più anziano di età.

Nell'ipotesi di candidatura unica si procede a una sola votazione per la cui validità è necessaria la partecipazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto."

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo.



IL DECANO

Prof.ssa Giovanna Suzzi

